REGOLAMENTO (CE) N. 1582/94 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1994

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 (2), in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che, all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75 i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che, poiché i prelievi e i prezzi limite sono stati fissati da ultimo con regolamento (CE) n. 711/94 della Commissione (3), per il periodo dal 1º aprile al 30 giugno 1994, occorre procedere ad una nuova determinazione dei medesimi per il periodo dal 1º luglio al 30 settembre 1994;

considerando che il prelievo applicabile al pollame macellato si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza tra i prezzi della Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio lissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabile nel settore del pollame (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (1);

considerando che il prezzo della quantità di cereali da loraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2778/75; che il prezzo della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento;

considerando che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2777/75, ai fini del calcolo dei prelievi all'importazione nel settore del pollame, sono fissati una volta all'anno i prezzi dei cerali foraggeri nella Comunità per un periodo di dodici

mesi che inizia il 1º luglio, in funzione dei prezzi di entrata e delle maggiorazioni mensili; che nonostante l'impegno profuso dalla Commissione il Consiglio non ha ancora fissato le maggiorazioni mensili per i cereali forag-. geri; che per garantire il funzionamento ininterrotto del meccanismo dei prelievi suddetto è opportuno basarsi sulle maggiorazioni mensili che possono formare oggetto di una decisione del Consiglio per la campagna 1994/ 1995; che tale sissazione non pregiudica tuttavia eventuali misure da prendere in applicazione di decisioni che il Consiglio può adottare ulteriormente in materia di cereali (oraggeri per la maggiorazioni mensili per campagna 1994/1995;

considerando che il suddetto articolo 3 dispone che il prezzo di ciascun cereale da foraggio sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1º gennaio al 31 maggio 1994;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % della media dei prezzi limite valevoli per i quattro trimestri precedenti il 1º aprile di ciascun anno;

considerando che il prelievo applicabile ai pulcini deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il prelievo applicabile al pollame maceilato; che, tuttavia, la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2778/75; che il secondo elemento deve essere uguale al 7 % della media dei prezzi limite applicabili ai pulcini;

considerando che il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2777/75 deve essere derivato dal prelievo del pollame macellato in funzione dei coefficienti fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3011/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame ed abroga il regolamento n. 199/67/CEE (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92;

considerando che, per i prodotti dei codici NC 0207 31, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90, per i quali l'aliquota dei dazi è stata consolidata in sede di GATT, i prelievi devono essere limitati agli importi risultanti da tale consolidamento;

⁽⁴⁾ GU n. L 337 del 29. 12. 1979, pag. 65.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.

^{(&#}x27;) GU n. L 85 del 30. 3. 1994, pag. 36. (') GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84

^(°) GU n. L 282 dei i. ji. 2003, 5-8 (°) GU n. L 378 del 23, 12, 1992, pag. 23.